



CAPITOLO 3

Paragrafo 2 -Permessi extraferiali per cure idrotermali, elioterapiche e psammoterapiche

Oggetto e modalità della prestazione.

Il D.L. 463/1983, convertito in legge, L. 638/1983, regola la materia dei permessi extraferiali per i lavoratori, sostituendo la precedente normativa che, sulla base di diverse disposizioni, prevedeva la possibilità di concessione di congedi straordinari (per i pubblici dipendenti) o di permessi speciali extraferiali (per i lavoratori privati) per l'effettuazione di cure termali, elioterapiche e psammoterapiche.

Il D.L. 463/1983 ha ristretto il campo dei congedi extraferiali, per la generalità dei lavoratori, alle sole cure idrotermali.

I congedi straordinari possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi (art. 13,6° comma,D.L. 463/1983).

Ai sensi della vigente normativa, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dai congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti (art. 13, 3° comma, D.L. 463/1983).

La prestazione deve iniziare entro 30 giorni dalla richiesta del medico curante (art. 1, 8° comma, D.L. 382/1989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8/1990). Tali congedi straordinari non possono superare il periodo di 15 giorni l'anno anche quando sono concessi a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili (art. 13,4° comma, D.L. 463/1983).

Tra i periodi concessi per congedi straordinari ed i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni (art. 13, 5° comma, D.L. 463/1983).'

Le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto (art. 16,50 comma, legge 412/1991)



Segreteria Nazionale
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali
Ad uso interno

Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia (art. 1, 80 comma, D.L. 382/1989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8/1990).